

strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, del Codice della Crisi e chiedendo nel contempo la concessione delle misure protettive erga omnes previste dall'art. 54 secondo comma CCII.

1.1. In particolare, la Società ha esposto di versare in uno stato di crisi da ritenere irreversibile in un contesto di conservazione della proprietà e della gestione aziendale, essendo emerso nell'ambito dell'attività, caratterizzata nel corso degli anni da una gestione di esercizi di livello superiore alla media (privilegiando prodotti di buona qualità, provenienti da fornitori locali, con un'ampia scelta), via via una perdita di competitività, riflessa dal costante calo di fatturato, a sua volta determinato dalla crisi economica sistemica, che ha determinato la clientela a orientarsi su concorrenti che offrono i prodotti - ancorché di livello qualitativo inferiore - a prezzi più favorevoli; la situazione di crisi si è poi acuita a seguito del mancato buon fine di una complessa operazione immobiliare realizzata con Aldi Immobiliare nel maggio del 2020², da cui la Società prospettava di trarre le risorse necessarie al proprio riequilibrio patrimoniale e finanziario, sino ad allora ripianato con versamenti effettuati dall'amministratore unico, Maurizio Zazzeron.

- via Cesare Dell'Acqua n. 19: punto vendita storico, attualmente chiuso, di cui è proprietaria dell'azienda e dell'immobile nel quale essa insiste;
- via Forlanini n. 46: punto vendita principale per dimensione fisica ed economica, di proprietà di terzi, gestito in forza di contratto di affitto diramo d'azienda del 13 giugno 2012;
- di aver gestito nel corso degli anni altri tre punti vendita, sempre a Trieste: in via Donadoni n. 22-24 (ceduto nel 2018; residua la proprietà di un piccolo magazzino); in via Concordia n. 6/a (ceduto nel 2017) e in Corso Italia n. 9 (cessato nel 2022).

² La Società ha ceduto ad Aldi Immobiliare S.r.l. un proprio terreno in Trieste, via Flavia, 34, per un prezzo di euro 1.800.000, che avrebbe dovuto essere incrementato di un supplemento di prezzo pari a euro 1.500.000, al verificarsi di una nutrita serie di condizioni, essenzialmente legate allo sviluppo dell'operazione immobiliare (realizzazione di un supermercato di ampie dimensioni), divisa dall'acquirente. Il termine entro il quale si sarebbero dovute verificare le predette condizioni (già fissato al 1° aprile 2022 e poi prorogato - a fronte di una riduzione a euro 1.350.000 del supplemento di prezzo - al 30 aprile 2023) è spirato ed è insorta una controversia circa l'applicabilità dell'art. 1361 c.c., in relazione alle condotte omissive dell'acquirente medesimo.

Publicazione
ripubblicazione o ripro



2. Con decreto in data 14.07.2023 il Tribunale, accogliendo la domanda prenotativa, ha assegnato termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione ex art. 39 CCII al 12.09.2023, nominando il Commissario giudiziale e disponendo gli obblighi informativi periodici in capo alla Società debitrice nonché il versamento delle spese di procedura quantificate in 30.000,00 euro.

3. Con decreto in pari data il Tribunale, in composizione monocratica, ha confermato le richieste misure protettive, ossia il divieto - dalla data di iscrizione della domanda ex art. 44, comma 1, CCII, nel registro delle imprese - per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, per la durata di quattro mesi dall'iscrizione medesima.

4. Su istanza della Società, il Tribunale, con decreto in data 15.09.2023, ha prorogato di ulteriori sessanta giorni, e perciò fino al 13.11.2023, il termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo corredata dalla relativa documentazione di legge.

5. La Società ha depositato con ricorso in data 13.11.2023 una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 CCII (continuità diretta, in una prima fase, e indiretta dopo la cessione del ramo d'azienda principale) nonché il piano ad essa sotteso (art. 87 CCII), accompagnato dalle attestazioni rese dal dott. Andrea Biagini ex artt. 87 comma 3, 84, comma 5, e 88, comma 1 e 2, CCII, unitamente alla documentazione prevista all'art. 39, comma 1 e 2, CCII e ad ulteriore documentazione.

6. Con decreto del 14.11.2023, accogliendo una separata istanza presentata dalla Società lo stesso 13.11.2023, il Tribunale, ha prorogato le misure protettive già concesse, per la durata complessiva di dodici mesi, con decorrenza sempre dal 14.07.2023, ritenendo la necessità di dette misure in quanto atte "a scongiurare il rischio che l'equilibrio della complessa situazione presupposta dalla domanda presentata da [REDACTED] s.r.l. possa essere medio tempore alterata da iniziative individuali dei creditori rendendo, con l'immediata rottura della continuità aziendale, del tutto impervia la fattibilità del piano e l'attuazione della proposta concordataria".

Publicazione
ripubblicazione o ripro



7. Con decreto del 27.11.2023 il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo, fissando il giorno 26.03.2024 quale data iniziale per il voto e il giorno 10.04.2024 quale data finale e disponendo gli altri provvedimenti di rito. Il provvedimento è stato notificato e pubblicato a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII in data 28.11.2023.

8. Va reso atto che nel periodo decorrente tra il decreto di fissazione del termine ex art. 44 CCII e il decreto di apertura del concordato preventivo:

- la Società ha provveduto al deposito di quattro relazioni informative periodiche ex art. 44 primo comma lett. c), CCII, adempiendo pertanto agli obblighi informativi periodici disposti dal Tribunale con il decreto del 14.07.2023.
- inoltre, con istanza in data 06.11.2023, la stessa Società ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 46, comma 1, CCII, a definire in via transattiva la potenziale controversia con ██████████ Srl relativa al supplemento di prezzo di cessione, di cui si è già in precedenza riferito. Con il parere favorevole del Commissario giudiziale, il Tribunale ha concesso l'autorizzazione alla transazione e il successivo 15.11.2023, perfezionata la transazione, è stata accreditata sul conto corrente della Procedura la somma convenuta di 375.000,00 euro.

9. In data 5.12.2023 la Società ha depositato ad integrazione del piano, un elenco analitico dei creditori suddivisi per le rispettive classi di appartenenza e ha dato conto che il saldo del conto corrente acceso a nome della procedura era già largamente capiente rispetto al fondo spese fissato dal Tribunale.

10. Il Commissario giudiziale ha eseguito in data 12-14.12.2023, nel termine fissato, le comunicazioni ai creditori ex art. 104 CCII, previo deposito al Registro delle Imprese della richiesta di iscrizione dell'indirizzo p.e.c. della procedura; indi, ha depositato la relazione particolareggiata ex art. 105 comma 1 e 2 CCII in data 10.2.2024, nel termine dei 45 giorni anteriori la data iniziale stabilita per il voto, segnalando alcune osservazioni e criticità, anche al fine dell'auspicato affinamento del piano nella sua stesura definitiva.

Publicazione
ripubblicazione o riproduzione



11. La Società debitrice ha depositato, nel termine dei venti giorni anteriori alla data iniziale stabilita per il voto, di cui agli artt. 90, comma 6, e 105, comma 4, CCII, una nota di precisazione della proposta di concordato, con la revisione del piano ad essa sottostante e dell'elenco dei creditori, recependo in massima parte le osservazioni formulate dal commissario giudiziale, tenuto conto del maggior prezzo di aggiudicazione dell'unico ramo d'azienda esercitato, giusta procedura competitiva nelle more posta in essere ex art. 91, comma 3, CCII.

12. In data 11.03.2024 il Commissario giudiziale ha comunicato a tutti i creditori e alla Società debitrice, con contestuale deposito in cancelleria, la relazione illustrativa ed integrativa ai sensi degli articoli 105, comma 5, e 107, comma 3, CCII.

13. Nel termine dei dieci giorni anteriori alla data iniziale stabilita per il voto previsto dal quarto comma dell'art. 107 CCII non sono pervenute osservazioni né contestazioni da parte dei creditori.

14. In data 19.03.2024 il Commissario giudiziale ha depositato la propria relazione definitiva, redatta ai sensi del sesto comma dell'art. 107 del CCII, comunicandola in pari data a tutti i creditori e alla Società, ivi articolando le ragioni per le quali ha riaffermato il proprio parere favorevole alla approvazione della proposta formulata dalla Società.

15. Dal 26.3.2024 al 10.4.2024 si sono svolte le operazioni di voto, con le prescritte modalità di invio al Commissario giudiziale delle espressioni di voto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo digitale della procedura.

16. In data 11.04.2024, all'esito delle operazioni di voto, il Commissario giudiziale ha depositato le n. 51 dichiarazioni di voto (di cui n. 43 favorevoli e n. 8 contrarie), nonché la relazione ex art. 110, comma 1 e 2, CCII, rilevando che la Proposta è stata approvata da creditori complessivamente titolari di un importo di crediti pari a 2.644.331,33 euro, che rappresenta la maggioranza (79,69 %) dei crediti ammessi al voto (pari a complessivi 3.740.661,79 euro) e risultano avere votato favorevolmente dieci classi sulle dodici aventi diritto al voto, essendo stata raggiunta in ciascuna di esse la maggioranza dei crediti ammessi ad esprimerlo, e soprattutto ponendo in rilievo come, sebbene la proposta di

Publicazione
ripubblicazione o ripro



sia stata approvata ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII, ossia da tutte quante le classi, si sia realizzato ciò non di meno il presupposto per la richiesta di omologazione da parte della società debitrice, ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII.

17. La Società debitrice ha depositato il 18.4.2024 istanza di omologazione, allegando la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del secondo comma del menzionato art. 112 CCII.

18. Con decreto del 22.04.2024 il Tribunale ha fissato udienza di comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale al 21.05.2024, delegando per l'incombente il giudice relatore ed assegnando (i) termine sino al 10.05.2024 per la presentazione delle eventuali opposizioni *"dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato"*; (ii) termine sino al 15.05.2024 al Commissario Giudiziale per il deposito del motivato parere ex art. 46 CCII; (iii) termine sino al 17.05.2024 alla Società ricorrente per il deposito di memoria.

19. All'udienza del 21 maggio 2024, è risultato che la Società ricorrente ha provveduto alla rituale notifica del decreto collegiale di fissazione dell'udienza, entro il prescritto termine, sia al Commissario giudiziale che *"ai creditori che hanno espresso il loro dissenso"*, non constando viceversa l'adempimento, rimesso alla Cancelleria, relativo alla comunicazione del suddetto decreto ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese. Per l'effetto il Tribunale ha disposto il rinvio dell'udienza al 04.06.2024, contestualmente provvedendo alla individuazione di tre nuovi termini (24.05.2024, 30.05.2024, 31.05.2024) per le stesse finalità rammentate al superiore paragrafo.

20. Neppure entro il nuovo termine del 24.05.2024 sono pervenute opposizioni da parte di creditori dissenzienti o di altri interessati.

21. All'udienza del 04.06.2024, è stata acclarata la rituale trasmissione per estratto da parte della Cancelleria del decreto collegiale dd. 22.04.2024 di fissazione d'udienza assieme al processo verbale dell'udienza del 21.05.2024, all'ufficio del registro delle imprese, e la conseguente pubblicazione ritualmente effettuata da quest'ultimo alla data del 22.05.2024; indi, il difensore della Società ha chiesto l'omologazione del concordato e, dal canto suo, il Commissario giudiziale si è rimesso al proprio ufficio per la

Publicazione
ripubblicazione o ripro



favorevole ai sensi dell'art. 48, comma 2, CCII., compiutamente articolato già nella memoria depositata in data 16.05.2024; all'esito il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio.

22. Il comma 5 dell'art. 109 CCII prevede che <<il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore>>.

Come sopra evidenziato, l'unanimità non è stata raggiunta, avendo votato favorevolmente dieci delle dodici classi ammesse al voto.

Trova quindi applicazione l'art. 112, co. 2, CCII, richiamato – per il caso di non approvazione – dall'art. 109, co. 5, CCII, il quale dispone che, in caso di dissenso di una o più classi, il Tribunale, su richiesta del debitore, possa omologare il concordato se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere da a) a d), oltre a quelle – si intende – previste dal primo comma dello stesso articolo 112, dalla lettera a) alla lettera f).

23. Quanto a queste ultime va innanzitutto verificata la <<regolarità della procedura>> (lett. a).

Dalla dettagliata esposizione contenuta nei paragrafi da 1 a 21 emerge come siano state rispettate le norme procedurali nelle fasi dalla presentazione della domanda all'omologazione.

Peraltro, la genericità della formula <<regolarità della procedura>> (già contemplata dall'art. 180 legge fallimentare) induce a estendere l'accertamento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità già deliberate all'atto dell'apertura della procedura.

23.1. A tale riguardo, vanno confermate:

- la competenza per territorio del Tribunale adito, avuto riguardo al luogo in cui la Società ricorrente ha il centro degli interessi principali (art. 27, co. 2, CCII), coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese;
- il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 120-bis CCII in tema di approvazione e sottoscrizione della domanda;
- l'allegazione della documentazione di cui all'art. 39, comma 3, CCII;

Publicazione
ripubblicazione o ripro

- la documentata sussistenza sia del presupposto soggettivo per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (v. artt. 64-bis, 84 e 121 CCII), sia di uno stato di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), CCII³.

24. Quanto, in secondo luogo, all'«*esito della votazione*» [lett. b) dell'art. 112, co. 1 CCII], va dato atto che non è stato necessario, per il giudice delegato, adottare decisioni in ordine all'ammissione provvisoria dei creditori al voto; che quest'ultimo è stato preceduto da adeguata informazione ai creditori; che il calcolo dell'esito del voto comunicato dal Commissario giudiziale è corretto; che non sono state segnalate dai creditori, né sono emerse questioni di sorta in relazione alla validità dei voti espressi.

25. In ordine alla «*ammissibilità della proposta*», il Tribunale è chiamato a verificare che non risultino violate norme imperative nelle modalità di soddisfazione dei creditori, e che sia assicurato a ciascuno di questi ultimi «*un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile*», ai sensi dell'art. 84, co. 3, CCII.

Al riguardo la valutazione non può che essere positiva, alla luce del dettagliato contenuto della Proposta come precisata con la nota depositata dalla Società in data 06.03.2024, riassunto come di seguito sulla base dell'esposizione contenuta nella relazione ex art. 105 CCII del Commissario giudiziale.

25.1. In estrema sintesi, la Proposta, sulla base del Piano, prevede il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, di quelle sorte dopo il suo avvio in relazione alla continuazione dell'attività e del credito ipotecario (stante la capienza del bene gravato); prevede, inoltre, il soddisfacimento dei creditori concorsuali, previa loro suddivisione in tredici classi, con soddisfacimenti compresi tra il 100% per i crediti dei lavoratori dipendenti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. e il 10,09% previsto per le classi dalla n. 10 alla n. 13, costituite da crediti chirografari e da quote parte di crediti privilegiati degradate al chirografo

³ È sufficiente al tal fine ricordare il patrimonio netto rilevato in misura ampiamente negativa a partire dal bilancio al 31.12.2022, gli inadempimenti delle obbligazioni di pagamento, la riduzione di retribuzioni, contributi previdenziali e imposte, nonché un andamento della gestione con perdite di bilancio.



Più nello specifico, la Proposta concordataria come precisata con la nota depositata dalla Società in data 05.03.2024, si fonda sulle assunzioni seguenti:

- a) la suddivisione dei creditori in classi omogenee per posizione giuridica ed interesse economico, che coinvolge – nel rispetto del disposto dell’art. 85, comma 3, CCII – anche i creditori assistiti da privilegio generale, atteso che per essi (eccezion fatta per i lavoratori subordinati) non ricorrono le condizioni previste dall’art. 109, comma 5, CCII (la soddisfazione integrale entro 180 giorni dall’omologazione);
- b) la distribuzione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione secondo il criterio della priorità assoluta (A.P.R.). Per il (più rilevante) attivo eccedente detto valore di liquidazione è prevista la distribuzione con utilizzo del criterio di priorità relativa (R.P.R.), secondo il quale i crediti inseriti in una classe devono ricevere un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
- c) stante la falcidia parziale dei privilegi successivi a quelli da lavoro dipendente, viene previsto – come espresso patto di concordato – che il decorso degli interessi ai fini concordatari cessi per tutte le classi al 13.7.2023 (data di accesso alla procedura), con la sola eccezione dei crediti dei lavoratori dipendenti, privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c., nonché, come da ultimo precisato con la nota in data 6.3.2024, del credito assistito da prelazione ipotecaria (capiente);
- d) nessun soddisfacimento dei crediti dei soci di natura concorsuale. Per i crediti dei soci sorti nel corso della procedura è invece previsto il soddisfacimento parziale, nel limite del 75%; si riferiscono ai canoni d’affitto dell’ufficio dovuti alla proprietaria, Roberta Zazzeron, e ai pagamenti di alcuni canoni d’affitto del ramo d’azienda di via Forlanini, effettuati dai soci alla banca che ha prestato fidejussione all’affittante, stante le controgaranzie a suo tempo prestate;
- e) il soddisfacimento integrale del credito dell’amministratore unico per compensi maturati in corso di procedura, tenuto conto dell’attività lavorativa dallo stesso svolta;

Publicazione
ripubblicazione o ripro

- f) il pagamento integrale per il creditore con prelazione ipotecaria e dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (lavoratori subordinati);
- g) il trattamento falcidiato di crediti privilegiati, in funzione del quale è stata presentata la relazione di attestazione ex art. 84, comma 5, CCII del dott. ██████████. In particolare, quanto ai crediti tributari e previdenziali, ne è stata prevista ex art 85 secondo comma CCII la separata collocazione alle classi da n. 4 a n. 8, sono stati avviati i procedimenti previsti dall'art. 88, comma 3, CCII ed è stata presentata l'apposita relazione di attestazione ex art. 88, comma 2, CCII del medesimo dott. Biagini.
- h) il pagamento integrale, in via di prededuzione, delle spese e di ogni altro costo e onere di gestione della società in corso di procedura. I compensi dei professionisti funzionali alla presentazione della proposta sono collocati in prededuzione per il 75% ex art. 6, comma 1, lett. c), CCII; il residuo 25% nella classe relativa ai creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.2 c.c. e ne è previsto pertanto il medesimo trattamento.

25.2. È quindi prevista, come detto, la formazione di n.13 classi, con i seguenti trattamenti offerti:

- Classe 1 – crediti dei lavoratori subordinati con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. – ne è previsto il *soddisfacimento integrale*;
- Classe 2 – crediti da lavoro autonomo con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. – soddisfacimento pari al 70%, con degradazione della restante parte (30%) al rango chirografario in classe 12; nella classe sono inclusi anche i crediti dei professionisti funzionali alla presentazione della domanda per la quota non soddisfatta in prededuzione (25%);
- Classe 3 – crediti con privilegio ex art. 2751-bis nn. 4, 5, 5-bis e 5-ter, c.c. – soddisfacimento pari al 50%, con degradazione della restante parte (50%) al rango chirografario in classe 12;
- Classe 4 – crediti per contributi previdenziali con privilegio ex art. 2753 c.c. – soddisfacimento pari al 37%, con degradazione della restante parte (63%);

Publicazione
ripubblicazione o ripro

- Classe 5 – crediti per accessori su contributi previdenziali, con privilegio ex art. 2754 c.c. – soddisfacimento pari al 35%, con degradazione per il 65%;
- Classe 6 – crediti erariali con privilegio ex art. 2778 n.16 c.c. –soddisfacimento pari al 30%, con degradazione per il 70%;
- Classe 7 – crediti erariali con privilegio ex art. 2778 n.19 c.c. – soddisfacimento pari al 28%, con degradazione per il 72%;
- Classe 8 – crediti erariali con privilegio ex art. 2778 n.20 c.c. – soddisfacimento pari al 26%, con degradazione per il 74%;
- Classe 9 – crediti con privilegio ex art. 2756, 1° comma, c.c. – soddisfacimento pari al 25%, con degradazione per il 75%;
- Classe 10 – crediti chirografari verso istituti di credito e fornitori non minori ed altri, a cui viene previsto un trattamento pari al 10,09%;
- Classe 11 – creditori con garanzie esterne (chirografari), a cui viene previsto un trattamento pari al 10,09%;
- Classe 12 – creditori privilegiati per la quota di credito degradata a chirografo, a cui viene previsto un trattamento pari al 10,09%;
- Classe 13 – crediti chirografari verso fornitori-imprese minori, a cui viene previsto un trattamento pari al 10,09%

25.2.1. Le percentuali di soddisfacimento per i creditori sopra indicati devono intendersi non già promesse ma ragionevolmente prevedibili; sono state determinate dalla Società tenuto conto *“che l’interesse prevalente sia quello all’ottenimento di una percentuale di soddisfacimento più elevata possibile” nel rispetto dell’ordine di gradazione dei crediti, a giustificazione dell’omogeneità di posizione giuridica e del differente trattamento proposto”*.

25.3. La Società ha altresì rappresentato i trattamenti dei possibili scostamenti rispetto agli assunti del piano concordatario, ferma in ogni caso l’intangibilità dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. e della percentuale di soddisfacimento prevista sul valore di liquidazione a favore degli altri creditori privilegiati, che godono del privilegio sussidiario immobiliare, di cui all’art. 2776 c.c. Come indicato nella tabella

Publicazione
ripubblicazione o ripro

precisazione della Proposta in data 06.03.2024, qualora emergano crediti muniti di privilegio di grado diverso da quelli già considerati nelle diverse classi, a tali crediti sopravvenuti (o riclassificati rispetto a quelli attualmente assunti) sarà assegnata una percentuale di soddisfacimento pari a quella assegnata ai crediti compresi nella classe con collocazione immediatamente inferiore, con incremento di un punto percentuale e degradazione del residuo credito a chirografo.

26. <<La corretta formazione delle classi>> (art. 112, comma 1, lett. d), CCII) e <<la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe>> (art. 112, comma 1, lett. e), CCII) vanno esaminate congiuntamente.

La valutazione del Tribunale attiene non al merito delle scelte del debitore nel configurare una determinata classe, ma al rispetto dei principi che sovrintendono al classamento dei creditori, relativi all'omogeneità della posizione giuridica e di interessi economici (art. 2, lett. r), CCII).

L'omogeneità della posizione giuridica *"riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditore, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio"* (Cass., ord. n. 9378/2018).

La pronuncia della Cassazione ora citata prosegue rilevando che *"L'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito ... e al peculiare tomaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione"*.

Si osserva allora che, come è stato peraltro messo in valida evidenza dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII, il classamento indicato dalla Proposta è

Publicazione
ripubblicazione o ripro

appare rispettoso di entrambi i parametri in esame, risultando non artificioso e in pari tempo rispettoso dei criteri normativi di formazione delle classi, prevedendo la formazione di esse nel rispetto della regola di soddisfacimento sul valore eccedente quello di liquidazione dei creditori privilegiati solo parzialmente soddisfatti⁴, del classamento obbligatorio dei crediti tributari e previdenziali solo parzialmente soddisfatti⁵, nonché del classamento obbligatorio dei crediti assistiti da garanzie esterne e di quelli di imprese minori⁶. Vale la pena di precisare che non è stato previsto il classamento dell'unico creditore ipotecario, in quanto a favore di quest'ultimo è previsto il pagamento integrale e in danaro, essendo stato precisato con la nota in data 06.03.2024 che il credito potrà essere soddisfatto con il ricavato dalla vendita del bene gravato, nei sei mesi successivi all'omologa, unitamente agli interessi maturati sino alla vendita stessa; motivo per cui non è stata prevista la legittimazione al voto di tale creditore, ex art. 109, co.5, CCII. Si osserva inoltre che, trattandosi di concordato in continuità, non vi è l'obbligo di assicurare ai creditori una percentuale minima di soddisfacimento, ancorché debba essere prevista per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, prescritta dall'art. 84, comma 3, CCII.

27. La lettera f) dell'art. 112, co. 1, CCII dispone che, in caso di concordato in continuità aziendale, il Tribunale debba verificare - tra l'altro - <<che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza>>.

27.1. La formulazione, in negativo, della disposizione normativa rende evidente che oggetto d'esame non è l'accertamento dell'idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa. Il piano predisposto

⁴ Il sesto comma dell'art. 84 CCII prevede che "nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore".

⁵ Art. 85, comma 2, CCII in relazione all'art. 88 CCII.

⁶ Art. 85, comma 2 e 3, CCII.

dal debitore, e attestato dal professionista indipendente nella relazione prevista dal terzo comma dell'art. 87 CCII, deve risultare non *prima facie* inadeguato, non evidentemente inadatto a consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati⁷, senza che al Tribunale, chiamato alla verifica, possa essere chiesto di compiere ulteriori indagini, che, stando alla lettera della norma, non sono autorizzate, se non sulla base di precisi motivi di opposizione all'omologa, nella specie assenti.

27.2. Ciò premesso, le modalità, azioni ed interventi prospettati nel Piano concordatario per il superamento dell'insolvenza nell'orizzonte temporale ivi prestabilito, così come riassunti dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII, fanno leva primariamente sulla prosecuzione dell'attività del ramo d'azienda esercitato nel punto vendita di Trieste, alla via Forlanini, sulla successiva cessione a terzi di tale asset principale, nonché sulla liquidazione dei rimanenti beni e diritti (asset non strategici). In particolare, l'iter concordatario definito dalla Proposta presentata il 13.11.2023 ha previsto quanto segue:

⁷ Si rivela con ciò l'irroneità di uno "specifico" vaglio del requisito descritto alla lettera g) dell'art. 112 CCII, secondo cui "in ogni altro caso", e dunque non nel caso di un concordato in continuità aziendale, di cui si occupa la precedente lettera f), la verifica deve riguardare "la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati". A parte il fatto che quest'ultima locuzione riproduce testualmente la disposizione di cui all'art. 47, co. 1, lett. a), CCII relativa alla verifica da compiere in sede di ammissione nel caso di concordato liquidatorio, e quello in esame non lo è, non è comunque chi non veda una significativa coerenza tra la valutazione postulata espressamente dalla lettera f) dell'art. 112 CCII per il (solo) caso di concordato in continuità e la valutazione, appunto prevista nella precedente sede di ammissione dall'art. 47, co. 1, lett. b), CCII, in forza del quale il giudice, nel caso di concordato in continuità, verifica che il piano non sia «manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali»; insomma, sembra ragionevole ritenere che il superamento dell'insolvenza ai fini dell'omologa implichi, perciò stesso, che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore.



- l'acquisizione della proprietà del ramo d'azienda di via Forlanini⁹, e contestuale stipula del contratto di locazione dell'immobile in cui è esercitato;

⁹ All'apertura della procedura, pur trattandosi del "punto vendita principale per dimensione fisica ed economica gestito dalla Società" (l'unico ancora operativo), detto ramo d'azienda era "in realtà di proprietà di terzi [redacted] r.l) e gestito in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda dd. 13 giugno 2012". L'attività del ramo d'azienda risultava però esercitata esclusivamente, sin dalla costruzione dell'immobile in cui è ubicato, da Zameron Supermercati, proprietaria altresì della maggior parte degli impianti e di tutte le attrezzature. Già con il ricorso introduttivo ex art. 44 CCII del 13.07.2023, la Società ha prefigurato una convergenza di interessi, in capo alla stessa [redacted] (interessata al realismo dei valori inerenti al ramo d'azienda, anche relativi all'avviamento da essa sviluppato), all'affittante del ramo d'azienda (interessata a mantenere a reddito la struttura senza subire gli eventuali pregiudizi conseguenti all'interruzione dell'attività in essa esercitata) e ad un certo numero di operatori della Grande Distribuzione Organizzata (interessati a rilevare il ramo d'azienda). Sin dalle prime fasi della procedura si è verificata l'effettiva sussistenza di tale prospettiva, sicché sono state avviate una serie di negoziazioni trilaterali, condotte dagli advisors di [redacted] con i diversi operatori della GDO interessati all'acquisizione del ramo d'azienda, in contraddittorio con l'affittante, presso il sottoscritto commissario giudiziale.

All'esito sono stati acquisiti, e posti a fondamento del piano concordatario, gli impegni, da parte dell'affittante:

- al riconoscimento della titolarità del valore dell'avviamento in capo a [redacted] e alla conseguente cessione alla stessa del ramo d'azienda mobiliare ad un prezzo simbolico;
- alla contestuale stipulazione di un contratto di locazione immobiliare, a condizioni in linea con quelle di mercato, appreziate anche dagli operatori interessati all'acquisto;
- alla rinuncia ai canoni di affitto per i mesi di novembre e dicembre, in seguito meglio precisata, e condizionata all'omologa del concordato.

Per quanto riguarda gli interessati all'acquisto, è stata presentata una proposta, ferma e cauzionata, al prezzo di 1.350.000,00 euro, con impegno dell'offerente all'assorbimento di tutti i dipendenti in forza, con conservazione delle condizioni contrattuali in essere, e all'acquisto delle rimanenze ad un prezzo pari al 80% del loro costo d'acquisto.

A seguito dell'ammissione della Società alla procedura e della concessione dell'autorizzazione alla stipula del contratto di acquisto del ramo d'azienda, considerati i plurimi interessamenti già riscontrati per la sua acquisizione, anche da parte di ulteriori qualificati operatori della GDO, e le ragioni d'urgenza della vendita, il giudice delegato ha disposto, con provvedimento in data 15.12.2023, l'apertura della procedura competitiva di vendita di cui all'art. 91, comma 3, CCII, stabilendone le condizioni con il relativo avviso di vendita, fissando le modalità ed i termini di pubblicazione e di comunicazione agli interessati, a cura del Commissario giudiziale.

Sono stati in seguito ammessi alle informazioni rilevanti, costituenti la Virtual Data Room, previo rilascio di apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza al sottoscritto commissario giudiziale, tre operatori della GDO interessati all'acquisto oltre all'offerente originario.

15
Pubblicazione
ripubblicazione o ripro

FRANCESCO GAVENQ Emoso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Sottisr: 15c083aa5f668a266c0744706650
FRANCESCO GAVENQ Emoso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Sottisr: 713f766ca730c14b

- la cessione di detto ramo d'azienda, nell'ambito di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 CCII, sulla base dell'offerta irrevocabile d'acquisto acquisita prima della presentazione della proposta per il prezzo di 1.350.000 euro;
- il realizzo del credito verso Aldi Immobiliare e la liquidazione, successivamente all'omologazione, dei beni immobili (a quest'ultimo proposito, prevedendosi nel Piano la nomina giudiziale di un liquidatore).

27.2.1. Quanto alle tempistiche di adempimento della Proposta, la Società ha prospettato:

- l'acquisizione del ramo d'azienda principale e la contestuale stipulazione del contratto di locazione immobiliare immediatamente dopo l'apertura del concordato: ebbene, tali contratti sono stati perfezionati in data 22.12.2023;
- l'indizione della procedura competitiva per la cessione del ramo d'azienda entro il 31 gennaio 2024: ebbene, si è dato corso alla procedura competitiva in data 18.01.2024 con aggiudicazione al prezzo di 1.600.000 euro e il relativo contratto è stato perfezionato il 14 febbraio 2024;
- stante l'avvenuto incasso del corrispettivo di cessione del ramo d'azienda, potersi procedere a un primo riparto parziale, con soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e di quelli dei lavoratori dipendenti, mentre il soddisfacimento dei creditori collocati nelle altre classi avverrà parzialmente col ricavato della liquidazione degli altri beni.

L'esecuzione del piano e delle ripartizioni ai creditori è stata prevista entro trentasei mesi dall'omologazione, salva l'alea delle vendite coattive e/o di eventuali contenziosi.

Rileva rammentare come il Commissario giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII abbia ritenuto tale termine *"ragionevole, se non prudentiale, stante che all'omologa dovrebbero risultare ancora da realizzare solo i due immobili di proprietà"* (asset non strategici).

All'esito, la procedura competitiva di vendita tenutasi il 18 gennaio 2024 ha visto la partecipazione del primo offerente e di [REDACTED], con aggiudicazione in favore del primo offerente di euro 1.600.000,00.

Publicazione
ripubblicazione o ripro

27.3. Orbene, la non irrealizzabilità, dal punto di vista tecnico, di tali linee guida è stata in primo luogo positivamente vagliata dal professionista attestatore, dott. [REDACTED], il quale – con un giudizio esaustivamente motivato – in considerazione dell’offerta iniziale ricevuta per l’acquisto del ramo d’azienda di via Forlanini (come detto poi migliorata all’esito della procedura competitiva), dell’accordo transattivo perfezionato con Aldi Immobiliare e delle stime di realizzo degli attivi immobiliari “basate su criteri prudenziali”, ha osservato (v. relazione ex art. 87, co. 3, OCII, pagine 48-49, sub all. 22 al piano depositato il 13.11.2023) che “la continuità indiretta prevista nel Piano permet[te], per effetto dell’omologazione, il superamento dello stato d’insolvenza (con lo stralcio dei debiti) seppur poi finalizzato alla liquidazione con chiusura della Società e che la sostenibilità economica nel (breve) periodo di continuità diretta, prodromico alla cessione del ramo aziendale, [è] garantita dai flussi previsti dalla vendita del ramo stesso che sono tali da permettere anche l’assorbimento delle perdite nelle more conseguite”, rilevando altresì che “il Piano concordatario permette un generale maggior soddisfacimento dei creditori nel concordato rispetto alla liquidazione giudiziale e, per ciascun creditore, è garantito altresì un trattamento non deteriore rispetto all’ipotesi liquidatoria” (enfasi aggiunta).

La coerenza del piano rispetto agli obiettivi prefissati è stata, in secondo luogo, confermata dal Commissario giudiziale nella relazione di cui all’art. 105, co. 5, OCII, nella quale è stato evidenziato che “l’offerta relativa al ramo d’azienda è stata incrementata in sede di gara da euro 1.350.000 ad euro 1.600.000, il corrispettivo di cessione, riscosso alla stipula, rappresenta il 63,8% dell’attivo concordatario; il supplemento di prezzo della cessione del compendio immobiliare ad [REDACTED] Srl, di euro 375.000 (pari al 15% circa dell’attivo atteso a piano), è già stato incassato sul conto corrente della procedura, in data 15.11.2023; il valore di realizzo dei due immobili di proprietà (complessivi euro 390.000, pari al 15,5% circa dell’attivo) è stato assunto a piano con svalutazione prudenziale del 20% dei rispettivi valori peritali. (...) Il valore di realizzo complessivamente atteso da dette tre poste rappresenta il 94,3% dell’attivo atteso a piano. (...) Complessivamente, dunque, l’attivo concordatario risulta in gran parte pubblicazione

ripubblicazione o ripro

eventuali minori realizza delle ulteriori poste dell'attivo possono essere previsti in misura tale da non incidere sulla procedibilità complessiva del piano". E ancora: "il termine di trentasei mesi dall'omologazione previsto per l'esecuzione del concordato (salva l'alea delle vendite coattive e/o di eventuali contenziosi, ad oggi non previsti) appare ragionevole, se non prudentiale, stante che all'omologa dovrebbero risultare ancora da realizzare solo i due immobili di proprietà".

Soccorre da ultimo il parere favorevole all'omologazione espresso dal Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 48, comma 2, CCII, ove viene constatata fra l'altro l'assenza di circostanze nuove o diverse idonee a modificare "in termini significativi la procedibilità del piano concordatario, nei termini già analizzati ed apprezzati" (positivamente) nelle precedenti relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII.

28. Quanto all'ulteriore ambito di verifica previsto dall'art. 112, co. 1, lett. f), CCII, attinente, da un lato, alla necessità degli "eventuali nuovi finanziamenti" all'attuazione del piano e, dall'altro, al fatto che la contrazione di tale nuova finanza da parte del debitore in concordato non "pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori", è assorbente rilevare che non si rinviene nel Piano concordatario della Società l'indicazione di «nuovi finanziamenti» né si invoca il disposto dell'art. 101 CCI in tema di prededucibilità dei "crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati".

29. Come già osservato, il dissenso di una delle classi⁹ subordina l'omologa anche alla sussistenza delle condizioni previste dal secondo comma, lettere a), b), c), d) dell'art. 112 CCII.

29.1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera a) - «*il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione*» - e alla lettera b) - «*il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore,*

⁹ Nella specie le classi 9 (ultima classe munita privilegio; rivalsa accisa) e 10 (chirografari passivi).



fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7»¹⁰, come osservato dal Commissario giudiziale nel parere redatto ex art. 48, co. 2, CCII e già messo in rilievo nella relazione in data 19.3.2024 ex art 107, comma 6, CCII, del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, pari a 888.575,53 euro, è stata prevista nel piano la distribuzione secondo la *absolute priority rule*¹⁰ e dunque nel rispetto delle cause legittime di prelazione, nel mentre, per il (più rilevante) attivo eccedente detto valore di liquidazione (plusvalore concordatario) è prevista la distribuzione con la tecnica della ristrutturazione trasversale, vale a dire con assegnazione di una quota di soddisfacimento a tutte le categorie di creditori, comprese cioè quelle che, seguendo l'ordine delle cause di prelazione, sarebbero irrimediabilmente prive di qualsivoglia forma di soddisfacimento; il tutto, nel rispetto del principio a mente del quale i crediti inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (criterio di priorità relativa (R.P.R.)), secondo il quale i crediti inseriti in una classe devono ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore¹¹.

¹⁰ Nello specifico, il valore di liquidazione coprirebbe circa il 52,5% dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. e circa il 10,5% dei crediti muniti di privilegio sussidiario immobiliare (art. 2751-bis, nn. 2-5-ter e art. 2753 c.c.), nulla essendo attribuito ai creditori di rango inferiore: la previsione di soddisfacimento dei creditori collocati nelle corrispondenti classi va, di contro, dal 100% (art. 2751 bis, n. 1, c.c.) al 43,36% (art. 2753 c.c.), non lasciando dubbi sulla sussistenza del presupposto in esame.

¹¹ Nello specifico le due classi dissenzienti (n. 9 e n. 10) accolgono, rispettivamente, crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2758, 1° co., c.c. (classe n. 9 - rivalsa accisa) e crediti chirografari (classe n. 10 - chirografari generici); ad esse è rispettivamente prospettato un soddisfacimento del 25% (o 32,57%, se si tiene conto della percentuale sulla quota degradata a chirografo) e del 10,09%; dunque, un trattamento rispettoso della regola legale, atteso che, per la classe n. 9, i creditori di rango immediatamente inferiore (chirografari, classi nn. 10-13) sono destinatari di una proposta di soddisfacimento al 10,09% e non vi sono creditori muniti di privilegio di pari rango; per i creditori della classe 10, il trattamento è identico a quello previsto per le altre classi di creditori chirografari (classi nn. 11-13) e non vi sono classi di creditori muniti di posizione giuridica inferiore e (la numerazione delle classi della 10 alla 13 non riflette alcuna gradazione ed è del tutto fungibile, trattandosi appunto di diverse e soli crediti chirografari, con identico trattamento sia legale che concordatario);

29.2. Ricorre anche la condizione di cui alla lettera c), considerato che <<nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito>>.

29.3. Da ultimo, con riferimento alla condizione sub d), la proposta, come già detto, risulta essere stata approvata dalla maggioranza delle 12 classi ammesse al voto in cui sono stati suddivisi i creditori, essendo intervenuta l'approvazione da parte della maggioranza dei creditori in 10 di esse, sussiste altresì l'ulteriore condizione che almeno una delle classi che hanno approvato la proposta sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione: nella specie il voto favorevole è stato espresso da 7 classi comprese tra la 2 e la 8¹², constatazione, questa, che dispensa dall'esame della sussistenza del criterio alternativo, previsto dal secondo periodo della medesima lett. d) dell'art. 112 CCII (<<oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione>>).

29.3.1. Nel parere ex art. 48, co. 2°, CCII, il Commissario giudiziale ha segnalato che il creditore ██████████ - collocato fra i chirografari "generici", in classe n. 10 - avrebbe dovuto essere piuttosto inserito nella classe n. 11, dedicata ai creditori chirografari muniti di garanzie esterne.

A prescindere dalla genesi della vicenda, va osservato che l'errore è irrilevante¹³, per due ragioni: il trattamento offerto alle due classi è identico; l'approvazione supera la prova di

¹² Tutte munite di privilegio di grado superiore rispetto all'unica classe di creditori privilegiati non assenzienti (classe 9).

¹³ Nella relazione ex art. 107 comma 6, CCII il Commissario giudiziale ha posto in evidenza che la società debitrice ha rappresentato, con la nota di precisazione della proposta, che "il Fondo crediti privilegiati è stato incrementato, in relazione alla precisazione di credito di ██████████ cessionaria del credito della finanziaria Credimi S.p.a., che ha asserito di essere munita (nei limiti del 80% del credito) di controgaranzia del Fondo per le FMI di cui alla l. 562/96, la cui escussione - ad oggi però non comunicata - determinerebbe il carattere privilegiato del correlativo credito di regresso". Lo stesso Commissario, nella successiva sede del parere ex art. 48, comma 2, CCII, promettendo di non avere ravvisato carenze dell'accantonamento operato, ha considerato che la garanzia che assisterebbe il credito (pur nei limiti del suo 80%), ne avrebbe dovuto determinare il classamento ex lege con i crediti assistiti da garanzie esterne, in classe 11. Per l'effetto in tale classe, alla quale è stato allocato il solo credito di Credimi S.p.a. di euro 126.113,68 (che ha espresso voto favorevole) avrebbe dovuto essere aggiunto l'importo di

resistenza, dato che, pur mancando, in astratta tesi, l'approvazione della classe n. 11, il consenso della maggioranza delle classi è stato comunque (e largamente) conseguito.

Tanto è vero che nel proprio parere il Commissario giudiziale conclude sul punto osservando, appunto, che *"La proposta è stata ad ogni modo certamente approvata dalla maggioranza delle classi (quanto meno 9 su 12, come detto), di cui 7 di esse (e precisamente le classi da 2 ad 8) costituite da creditori privilegiati, risultando comunque sussistente la condizione di cui all'art. 112 secondo comma lettera d) CCIF.*

29.4. Il dissenso di una delle classi impone al Tribunale anche il vaglio di cui all'art. 120-*quater* CCII, che prevede che il concordato può essere omologato se *<<il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci>>*: in proposito è sufficiente rilevare che la Proposta non prevede l'attribuzione di un valore risultante dalla ristrutturazione riservato a soci, stante che all'esito della procedura concordataria è prevista la liquidazione della Società e la sua cancellazione dal Registro delle Imprese.

30. La Società ha postulato la nomina giudiziale di un liquidatore per la cessione degli immobili già adibiti a supermercato (via Dell'Acqua) e a magazzino (via Donadoni) e dei rimanenti beni di minore rilievo. Il Tribunale, però, è dell'avviso che, attesa la natura del concordato, in continuità (ancorché indiretta), e comunque la limitatezza degli atti liquidatori da compiere, si debba mantenere alla Società ricorrente la pienezza dei poteri di disposizione, e conseguentemente il baricentro della responsabilità gestoria, nella fase dell'attuazione.

vantato da Perseveranza SPV Srl, per l'80% pari ad euro 160.842,96. Di conseguenza si sarebbe determinata la mancata approvazione della proposta da parte della maggioranza dei crediti della classe 11, con riduzione delle classi che hanno approvato la proposta a 9 di esse anziché 10, su 12.

La proposta è stata ad ogni modo certamente approvata dalla maggioranza delle classi (quanto meno 9 su 12, come detto), di cui 7 di esse (e precisamente le classi da 2 ad 8) costituite da creditori privilegiati, risultando comunque sussistente la condizione di cui all'art. 112 secondo comma lettera d) CCIF.

io non di meno non sembra inopportuno dettare in proposito le seguenti linee guida:

-) ferma restando la natura coattiva degli atti di liquidazione, la cessione dei beni residui sarà eseguita direttamente dalla Società debitrice, che si atterrà ai principi di trasparenza e competitività, relazionando il Commissario giudiziale prima del compimento dei relativi atti nonché degli eventuali atti di straordinaria amministrazione;
-) la Società debitrice potrà comparire, in pienezza di poteri e senza bisogno di ulteriori autorizzazioni, in ogni atto;
-) agli atti di liquidazione si applicheranno le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili (v. art. 114, co. 4, CCII);
-) la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sarà effettuata su ordine del giudice (v. artt. 114, co. 4 e 118, co. 7, CCII);
-) le somme attualmente disponibili e quelle riscosse nel corso dell'esecuzione del concordato dovranno essere depositate dal legale rappresentante della Società debitrice sul conto corrente già acceso a nome della procedura; i prelievi, in qualunque forma eseguiti, dovranno essere richiesti alla banca depositaria a firma congiunta del legale rappresentante della società debitrice e del Commissario giudiziale;
-) la Società debitrice provvederà ai pagamenti nel rispetto della proposta omologata; i relativi progetti di ripartizione dovranno essere previamente comunicati al giudice delegato, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale.

1. Per tutto quanto precede, la proposta di concordato svolta da [REDACTED]

S.r.l. viene omologata.

P.Q.M.

1) OMOLOGA il concordato preventivo di [REDACTED], con sede legale in Trieste, con sede legale in Trieste (TS), via Cesare Dell'Acqua, 19, cod. fisc. e P. IVA

[REDACTED];

Publicazione
ripubblicazione o riproduzione

2) DISPONE che il legale rappresentante della Società ricorrente adempia alle obbligazioni secondo quanto previsto dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza continuativa del Commissario Giudiziale; quanto agli atti liquidatori PRESCRIVE al legale rappresentante della Società ricorrente di attenersi alle Linee Guida enunciate al paragrafo 30, sotto le lettere a), b), c), d) e f), da avere come qui integralmente riprodotte;

3) DISPONE che il Commissario giudiziale:

I. sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni;

II. rediga ogni sei mesi, successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, co. 1, CCII, un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte, accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura e lo trasmetta ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9 CCII;

III. informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 CCII.

4) RISERVA al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

5) DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla Società e al P.M. e sia trasmessa per estratto per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Trieste.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 07/06/2024.

Il Giudice estensore

dott. Francesco Saverio Moecato

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto

Publicazione
ripubblicazione o riproduzione